



COMUNE DI COGOLETO

pubb

PROVINCIA DI GENOVA

sigla numero data
C.C. 95 23.11.95

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI:

COPIA

codice deliberazione

Prot. n. 22506

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza straordinaria di prima convocazione seduta del 23.11.95

Trasmessa al Co.re.co.
in data _____
Prot. _____ Foglio N. _____
CO.RE.CO. di _____
Nr. _____
data _____

SCADE il _____

Note:

N. 1575 Reg. Pubbl.
Referto di pubblicazione
(art.47 L.8.6.1990 n.142)

Certifico io sottoscritto
Segretario Comunale su con-
forme dichiarazione del messo
che copia del presente verba-
le venne pubblicata il giorno
19 DIC. 1995 all'albo
pretorio ove rimarrà esposta
per 15 giorni consecutivi.

Addì, 19 DIC. 1995

Il Segretario Comunale

L'anno millenovecentonovantacinque
addì VENTITRE del mese
di NOVEMBRE alle ore 17,00
nella Residenza Municipale, per la
trattazione degli argomenti di cui
all'Ordine del Giorno, con inviti
diramati in data 22 NOVEMBRE 1995
si è riunito il Consiglio Comunale.
Eseguito l'appello risultano:

	Pres.	Ass.
1 - COLA Luigi Sindaco	X	
2 - CAVELLI Mauro Vice Sindaco	X	
3 - MORELLI Augusta Consigliere	X	
4 - ZANETTI Attilio "	X	
5 - BIANCHINI Gianni "	X	
6 - BUELLI Umberto "	X	
7 - CASARINO Luigi "	X	
8 - DACCOMI Osvaldo "	X	
9 - FRAGALE Giulia "	X	
10 - DELFINO Francesco "	X	
11 - VENTURI Anita "	X	
12 - LANDI Vincenzo "	X	
13 - VALBONESI Gabriella "	X	
14 - GIUSTO Tomaso "	X	
15 - OBINU Vittorio "		X
16 - BIAMONTI Francesco "	X	
17 - GRIFOGLIO Natalia "		X

Partecipa all'adunanza la:
Dott.ssa Giovanna Ottavia Rossi, Segreta-
rio Comunale.

Il Sig. Cola Luigi nella sua veste
di Sindaco, constatato legale il numero
degli intervenuti, dichiara aperta la se-
duta ed invita il Consiglio a discutere
e deliberare sull'oggetto sopraindicato,
compreso nell'odierna adunanza.



COMUNE DI COGOLETO

PROVINCIA DI GENOVA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta parte integrante;

Comune di Cogoleto

22506
Prot. n° del 15.11.95

Allegato alla deliberazione di CONSIGLIO COMUNALE n° 95 del 23.11.95
LEGGE 08.06.1990, n° 142.

Proposta di Deliberazione

Oggetto: Approvazione del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e per l'effettuazione del relativo servizio.

ORGANO DELIBERANTE: Consiglio Comunale

MOTIVAZIONE

Considerato:

- Visti gli artt. da 1 a 37 del D.L.vo 15 novembre 1993, n° 507, recante la nuova normativa in materia di pubblicità e di pubbliche affissioni;
- Dato atto che, ai fini e per gli effetti dell'art. 2 del citato decreto legislativo, questo Comune, in base alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, pari a 9539 abitanti, è assegnato alla classe V riconosciuto di carattere turistico;
- Visto l'art. 3 successivo, recante l'obbligo di adozione di apposito regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, nonché delle tariffe relative;
- Esaminato lo schema di regolamento e delle relative tariffe, predisposto dall'Ufficio Tributi e riscontratane la conformità alla normativa contenuta nel più volte citato decreto;
- Visto l'art. 1 comma 9 della Legge 349 del 08/08/95;

Finanziamento:

Allegati:

Bozza del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e per l'effettuazione del relativo servizio.

Si Propone:

- I. Di approvare il regolamento, composto di 43 articoli, e le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, quali risultano dagli allegati al presente atto, di cui formano parte integrante, da applicare nell'ambito del territorio di questo Comune;
- II. Di dare atto che il regolamento e le tariffe come sopra approvate entrano in vigore alla data del 01/01/96;
- III. Di dare atto che le tariffe come sopra adottate, qualora non intervengano formali provvedimenti consiliari di modificazione, si intendono prorogate di anno in anno;
- IV. Di abrogare il vigente regolamento adottato in materia in data 20/01/73, in forza della pregressa normativa, contenuta nel D.P.R. 26 ottobre 1972, n° 639, e di ogni altra disposizione che risulti incompatibile.

DELIBERANDO (dispositivo)



- I. Di approvare il regolamento, composto di 43 articoli, e le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, quali risultano dagli allegati al presente atto, di cui formano parte integrante, da applicare nell'ambito del territorio di questo Comune;
- II. Di dare atto che il regolamento e le tariffe come sopra approvate entrano in vigore alla data del 01/01/96;
- III. Di dare atto che le tariffe come sopra adottate, qualora non intervengano formali provvedimenti consiliari di modificazione, si intendono prorogate di anno in anno;
- IV. Di abrogare il vigente regolamento adottato in materia in data 20/01/73, in forza della pregressa normativa, contenuta nel D.P.R. 26 ottobre 1972, n° 639, e di ogni altra disposizione che risulti incompatibile.

Cogoleto, li 14.11.95

IL PROPONENTE DELLA DELIBERAZIONE

ASSESSORE

IL FUNZIONARIO ESTENSORE



COMUNE DI **COGOLETO**

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO
SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E PER LA EFFETTUAZIONE DEL RELATIVO
SERVIZIO.

SOMMARIO

C A P O I - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI
SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - NORME GENERALI

- Art. 1 - Istituzione del servizio delle pubbliche affissioni
- Art. 2 - Ambito di applicazione
- Art. 3 - Classificazione del comune
- Art. 4 - Maggiorazione stagionale
- Art. 5 - Limitazioni e divieti
- Art. 6 - Funzionario responsabile
- Art. 7 - Criteri per la formazione del piano generale degli impianti per la pubblicità e per le pubbliche affissioni
- Art. 8 - Modalità per la richiesta di concessione per la installazione degli impianti pubblicitari
- Art. 9 - Modalità per il rilascio delle concessioni

C A P O II - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

- Art. 10 - Presupposto dell'imposta
- Art. 11 - Soggetto passivo
- Art. 12 - Tariffa per la pubblicità ordinaria
- Art. 13 - Tariffa per la pubblicità effettuata con veicoli in genere
- Art. 14 - Tariffa per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto
- Art. 15 - Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni
- Art. 16 - Pubblicità varia
- Art. 17 - Modalità di applicazione
- Art. 18 - Maggiorazioni ed eccedenze
- Art. 19 - Riduzione dell'imposta
- Art. 20 - Esenzione dall'imposta
- Art. 21 - Dichiarazioni
- Art. 22 - Pagamento dell'imposta
- Art. 23 - Rimborsi
- Art. 24 - Riscossione coattiva
- Art. 25 - Rettifica ed accertamento d'ufficio

C A P O III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

- Art. 26 - Servizio delle pubbliche affissioni
- Art. 27 - Tipologia e quantità degli impianti
- Art. 28 - Impianti per affissioni dirette
- Art. 29 - Soggetto passivo
- Art. 30 - Diritto sulle pubbliche affissioni
- Art. 31 - Maggiorazioni
- Art. 32 - Pagamento del diritto
- Art. 33 - Modalità per le pubbliche affissioni
- Art. 34 - Riduzioni del diritto
- Art. 35 - Esenzione dal diritto
- Art. 36 - Diritto transitorio

C A P O IV - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 37 - Gestione in concessione
- Art. 38 - Corrispettivo del servizio
- Art. 39 - Sanzioni tributarie ed interessi
- Art. 40 - Sanzioni amministrative
- Art. 41 - Disposizioni finali e transitorie
- Art. 42 - Riferimento a disposizioni legislative
- Art. 43 - Entrata in vigore

CAPO I

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'
E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
NORME GENERALI

ART. 1

ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

E' istituito nel comune di ~~COGOLETO~~ il servizio per le pubbliche affissioni ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.507 e successive modificazioni, pubblicato sulla G.U. 09/12/1993, n.288, recante le norme per la revisione e la armonizzazione dei tributi locali in osservanza al dettato dell'art. 4 della Legge 23/10/1992, n.421.

Detto servizio è assicurato dal Comune e garantisce la affissione, in appositi spazi od impianti a ciò destinati, di manifesti - di qualunque materiale costituiti - contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali, ovvero di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

ART. 2

AMBITO DI APPLICAZIONE

La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni, effettuate sul territorio del comune di ~~COGOLETO~~ sono soggette - rispettivamente - ad una imposta ovvero ad un diritto secondo le disposizioni degli articoli seguenti ed in conformità del citato decreto legislativo n.507 del 15/11/1993 e successive modificazioni.

ART. 3

CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

In base ai dati pubblicati dall'ISTAT per cui la popolazione residente al 31 dicembre 1993 risultava assommare a 2539 abitanti, il Comune di ~~COGOLETO~~ è assegnato alla V. Classe.

ART. 4

MAGGIORAZIONE STAGIONALE

(Applicabile solo ai Comuni con rilevanti flussi turistici ai sensi degli articoli 3 e 4 della Legge 17/05/1983, n.217.)

La maggiorazione tariffaria di cui al sesto comma dell'art. 3 del già citato decreto legislativo n.507 del 1993 e successive modificazioni si applica alle rispettive tariffe di base nei mesi di Giugno, Luglio, Agosto e Settembre nella misura del 50% per :

- 1) - La pubblicità ordinaria di durata non superiore a 3 mesi.
- 2) - La pubblicità di durata non superiore a 3 mesi effettuata per conto altrui con pannelli luminosi e proiezioni.
- 3) - Per pubblicità di cui al precedente punto 2) effettuata per conto proprio dall'impresa, indipendentemente dalla sua durata.
- 4) - La pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico con diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche, ancorché si renda applicabile l'imposta giornaliera per periodi superiori a 30 giorni.
(Per luoghi pubblici si intendono le vie, le piazze, i giardini pubblici e le aree comunque aperte al pubblico passaggio o a cui chiunque può accedere in ogni momento senza limitazioni o condizioni).
Per luoghi aperti al pubblico si intendono i locali e le aree che siano destinati a spettacoli pubblici, a pubblici esercizi, ad attività commerciali o ai quali chiunque può accedere soltanto in certi momenti o adempiendo a speciali condizioni poste da chi nel luogo medesimo eserciti un diritto o una potestà).
- 5) - La pubblicità varia di cui all'art. 16 del presente regolamento.
- 6) - I diritti sulle pubbliche affissioni esclusivamente di carattere commerciale.

ART. 5

LIMITAZIONI E DIVIETI

Per esigenze di pubblico interesse e per la tutela della pubblica incolumità:

- 1) E' fatto divieto di effettuare qualunque forma pubblicitaria sonora in prossimità di ospedali, case di cura o residenze sanitarie assistite; detta forma pubblicitaria dovrà essere effettuata a distanze non inferiori a 500 metri dalle cennate strutture.
Ai sensi dell'art. 59 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (art. 23 Cod. Strada) non è consentito effettuare pubblicità fonica con autoveicoli, motoveicoli, rimorchi e ciclomotori.
Possono essere diffusi unicamente messaggi di pubblico interesse disposti dall'autorità di pubblica sicurezza o dal sindaco.
La pubblicità fonica è consentita, previa autorizzazione del sindaco, a candidati a cariche pubbliche per tutto il tempo della campagna elettorale.
- 2) E' vietata la pubblicità effettuata mediante lancio di volantini od oggetti da velivoli o veicoli in tutto il territorio comunale.
La pubblicità a mezzo opuscoli, foglietti e altri oggetti che possano comunque alterare la nettezza del suolo o dare disturbo al pubblico è ammessa soltanto in forma di distribuzione a mezzo cassette postali.
- 3) Nessuna affissione può essere effettuata fuori dagli appositi spazi a ciò destinati.

- 4) E' fatto divieto di rimuovere o danneggiare gli impianti pubblicitari.
- 5) Sugli steccati, impalcature, ponteggi e simili per qualsiasi scopo costruiti il Comune ha diritto ad affettuare le affissioni, senza che possano essere pretese nei suoi confronti indennità e compensi di sorta.

Il pagamento dell'imposta sulla pubblicità ovvero dei diritti sulle pubbliche affissioni non legittima l'inosservanza di leggi e regolamenti attinenti alla viabilità ed alla sicurezza sulle strade.

Il presente articolo fa inoltre specifico riferimento al dettato normativo di cui al decreto legislativo 30.04.1992, n.285, ed al relativo regolamento; per cui tutte le limitazioni ed i divieti imposti in ottemperanza al nuovo codice della strada si intendono qui integralmente recepiti nonché eventuali limitazioni stabilite al Regolamento Edilizio e dallo Studio organico di insieme del centro storico.

E' fatto comunque divieto di effettuare forme pubblicitarie in difformità alla normativa vigente nonché a quanto disposto dalla Amministrazione Comunale in sede di concessione delle prescritte autorizzazioni.

ART.6

FUNZIONARIO RESPONSABILE

In i sensi e per gli effetti dell'articolo 11 del decreto legislativo del 15 novembre 1993, n.507 e successive modificazioni la Giunta Comunale nomina il funzionario responsabile.

—
In questi sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni; sottoscrive inoltre le richieste, gli avvisi di rettifica o di accertamento, i provvedimenti relativi, dispone i rimborsi e svolge tutte le attribuzioni di cui al capo primo del decreto n.507/1993.

In fronte delle ulteriori responsabilità attribuite al Funzionario nominato il Comune provvede ad accendere a proprie spese apposita polizza assicurativa.

In il caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al precedente comma spettano al concessionario.

ART.7

CRITERI PER LA FORMAZIONE DEL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PER LA PUBBLICITA' E PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

In concomitanza alla redazione dei piani urbani del traffico di cui all'articolo 36 del vigente Codice della Strada per i Comuni e nei quali vi siano obbligati, ovvero ogni tre anni per i comuni che

non siano obbligati al suddetto adempimento, si procederà alla redazione o all'aggiornamento del piano degli impianti per la pubblicità e per le pubbliche affissioni, di cui all'art.3 del decreto legislativo n. 507/1993 e successive modificazioni. Tale adempimento verrà curato dall'Ufficio di Polizia municipale con la collaborazione dell'Ufficio Urbanistica e dell'Ufficio Tecnico comunale e dell'Ufficio Affissioni.

I criteri per la redazione del suddetto piano sono i seguenti:

- Analisi delle esigenze effettive degli operatori commerciali sulla scorta del pregresso andamento della richiesta di pubblicità e pubbliche affissioni e sulla base del prevedibile incremento della domanda;

- Individuazione delle quantità di superficie da destinare alle pubbliche affissioni in maniera proporzionale al numero degli abitanti di ogni quartiere, area di circolazione anagrafica, ovvero delimitazione di sezione elettorale. Nel numero degli abitanti si dovrà tenere conto anche dei soggetti non residenti, ma che per ragioni di lavoro, di accesso agli uffici, scuole, ecc. frequentano il quartiere, ai fini della quantificazione dei rapporti di cui all'art. 18/3 D.Lgs. 507/1993 e successive modificazioni;

- Individuazione dei punti per la collocazione di impianti pubblicitari ed impianti per le PP.AA. nel rispetto della disciplina di cui all'art. 23 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e degli articoli 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 del D.Lgs. 16/12/1992 n. 495.

- Caratteristiche tipologiche dei materiali e degli impianti che siano conformi e rispettosi dei valori architettonici ed urbanistici, di monumenti, centri storici.

- Individuazione delle aree di posizionamento di materiali pubblicitari di arredo e di materiale parapetonale.

- Individuazione di posti per la installazione di frecce segnaletiche, di aziende, di imprese, ecc.

ART.8

MODALITA' PER LA RICHIESTA DI CONCESSIONE PER LA INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

Le domande di soggetti privati intese ad ottenere la concessione all'installazione degli impianti dovranno essere redatte in carta legale, debbono essere indirizzate all'Amministrazione Comunale e devono contenere, pena di nullità :

- 1) - se trattasi di persona fisica o ditta individuale, l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale ovvero della partita IVA del richiedente;

- 2) - se trattasi di società, l'indicazione delle ragioni sociali e del tipo di società, della sede legale, del codice fiscale e della partita IVA, delle generalità e della residenza o domicilio del rappresentante legale con la specifica indicazione della carica di questi;
- 3) - l'ubicazione e l'esatta dimensione dell'area su cui si intende installare gli impianti;
- 4) - la tipologia degli stessi e la dettagliata descrizione dell'opera che si intende eseguire;
- 5) - il periodo per cui viene richiesta la concessione;
- 6) - la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento;

Devono inoltre contenere :

- a) La sottoscrizione dell'impegno a fornire tutti i documenti e i dati che si riterranno necessari all'istruttoria dell'atto;
- b) La sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria, con deposito di
- c) cauzione, se specificatamente richiesto;

La domanda dovrà essere corredata dalla relativa documentazione tecnica per una loro precisa individuazione, sia per quanto attiene alle misure sia per quanto attiene ai materiali.

La domanda presentata per avere l'autorizzazione ad installare gli impianti si intende presentata anche ai fini della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

ART.9

MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI

L'Ufficio di Polizia Municipale cura l'istruttoria e trasmette le pratiche all'Ufficio Tecnico Comunale per le verifiche e le concessioni di competenza.

Il termine di cui al precedente comma è fissato in gg.180 nello spirito della Legge 7 agosto 1990, n.241. Qualora vengano richiesti chiarimenti ovvero documentazioni integrative il cennato termine è prorogato di 90 giorni dal momento in cui verranno forniti i chiarimenti ovvero dalla presentazione della documentazione medesima.

Al termine della concessione - qualora la stessa non venga rinnovata - il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate, con i termini e le modalità che fisserà l'Amministrazione Comunale.

Le concessioni si intendono in tutti i casi accordate :

- a) senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
- b) a titolo precario;
- c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi permessi;
- d) nel rispetto delle Leggi e dei regolamenti vigenti e, in particolare, del decreto legislativo n.285 del 1992;
- e) con la facoltà dell'Amministrazione competente di inserire nuove condizioni.

Il Comune ha facoltà di prescrivere al concessionario il versamento di un deposito cauzionale adeguato, a titolo cautelativo e a garanzia dell'eventuale risarcimento, dei lavori necessari alla rimessa in pristino dei luoghi sui quali esistevano gli impianti qualora non vi provveda direttamente. L'importo della cauzione verrà stabilito con apposita deliberazione della Giunta Comunale.

Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione nonché l'obbligo di assicurare gli impianti stessi.

L'eventuale non accoglimento è comunicato al richiedente esplicitando i motivi del diniego stesso.

Copia della concessione dovrà essere trasmessa all'Ufficio Tributi.

CAPO II

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

ART.10

PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

Presupposto per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità è qualsiasi diffusione di :

- Forme di comunicazioni visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile.
- Messaggi attinenti all'esercizio di un'attività economica finalizzati a promuovere la domanda di beni e servizi.
- Messaggi attinenti all'esercizio di una attività economica finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

ART.11

SOGGETTO PASSIVO

E' tenuto al pagamento dell'imposta in via principale colui che dispone, a qualsiasi titolo, del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

ART.12

TARIFFA PER LA PUBBLICITA' ORDINARIA

Per la pubblicità effettuata mediante insegne cartelli, locandine, targhe, stendardi, nonché affissioni dirette - anche per conto terzi - di manifesti e simili su apposite strutture adibite all'esposizione di tali mezzi o qualsiasi altro mezzo non specificatamente previsto dai successivi articoli 13, 14, 15 e 16 la tariffa, per la pubblicità effettuata su di una superficie fino a mq. 5,50 è la seguente per ogni metro quadrato di superficie :

A). Lire 1.600	fino ad 1 mese
. Lire 3.200	fino a 2 mesi
. Lire 4.800	fino a 3 mesi
. Lire 16.000	per anno solare

Per la pubblicità di cui al comma precedente che sia luminosa od illuminata, la tariffa dell'imposta per metro quadrato di superficie è la seguente :

- B) . Lire 3.200 fino ad 1 mese
- . Lire 6.400 fino a 2 mesi
- . Lire 9.600 fino a 3 mesi
- . Lire 32.000 per anno solare

Per la pubblicità di cui al presente articolo che abbia superficie compresa tra mq. 5,50 e 8,50 la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50% e quella di superficie superiore a mq. 8,50 è maggiorata del 100%.

Per la pubblicità effettuata - anche per conto terzi - mediante affissioni dirette di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi, l'imposta è determinata in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e secondo le modalità previste al punto A).

Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa od illuminata la tariffa base è maggiorata del 100% .

ART. 13

TARIFFA PER LA PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI IN GENERE

Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo in misura pari a quella prevista per la pubblicità ordinaria di cui all'art. 12 - comma 1° e 4° -.

Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio.

Per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa.

Per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede della ditta.

Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa od illuminata la tariffa base è maggiorata del 100% .

ART.14

TARIFFA PER LA PUBBLICITA' EFFETTUATA PER CONTO PROPRIO
SU VEICOLI DI PROPRIETA' DELL'IMPRESA O ADIBITI
AI TRASPORTI PER SUO CONTO

L'imposta è dovuta per anno solare al Comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al Comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del 1° gennaio di ciascun anno o a quella successiva di immatricolazione hanno in dotazione detti veicoli, in base alla seguente tariffa :

Autoveicolo con portata superiore a 30 ql. - Lire	144.000. -
Autoveicoli con portata inferiore a 30 ql. - Lire	96.000. -
Motoveicoli e veicoli non ricompresi nelle due precedenti categorie - Lire	48.000. -

Per i veicoli circolanti con rimorchio le tariffe di cui sopra sono raddoppiate.

E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento della imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

Per i veicoli di cui al comma 3 non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.

Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa od illuminata la tariffa base è maggiorata del 100% .

ART.15

PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI
LUMINOSI E PROIEZIONI

Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica l'imposta indipendentemente dal numero di messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare, in base alla seguente tariffa:

- Lire 6.400. -	- per un periodo non superiore ad un mese
- Lire 12.800. -	- per un periodo non superiore a due mesi
- Lire 19.200. -	- per un periodo non superiore a tre mesi
- Lire 64.000. -	- per anno solare

Se la pubblicità di cui sopra è effettuata per conto proprio dall'impresa la tariffa è la seguente :

- Lire 3.200. - per un periodo non superiore ad un mese
- Lire 6.400. - per un periodo non superiore a due mesi
- Lire 9.600. - per un periodo non superiore a tre mesi
- Lire 32.000. - per anno solare

Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico mediante diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, in base alla seguente tariffa :

- Lire 2.000. - al giorno per una durata fino a 30 giorni
- Lire 4.000. - al giorno per il periodo successivo

ART.16

PUBBLICITA' VARIA

Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi similari che attraversano le strade o le piazze, la tariffa per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione è di Lire 16.000.

Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta nella misura di Lire 96.000.

Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili si applica la tariffa per ogni giorno o frazione di Lire 48.000.

Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione o effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura o dalla quantità, di Lire 4.000.

Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori o simili la tariffa dovuta, per ciascun punto di pubblicità e ogni giorno o frazione, è di Lire 12.000.

ART.17

MODALITA' DI APPLICAZIONE

L'imposta sulla pubblicità si determina in rapporto alla tariffa, così come in precedenza stabilita, ed alla sua superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuto...

Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano, per eccesso, al metro quadrato.

Oltre il primo metro quadrato le sue frazioni si arrotondano per eccesso al mezzo metro quadrato.

Le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati sono escluse dall'ambito impositivo.

Per i mezzi polifacciali, l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

La norma contenuta nel comma 3 dell'articolo 7 del D.lgs. 507/93, e successive modificazioni, non è applicabile qualora si tratti di mezzi pubblicitari bifacciali. In relazione ad essi, ai fini del calcolo dell'imposta le due superfici vanno considerate in modo autonomo e distinte.

Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

I festoni di bandierine e simili, nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro, si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come unico mezzo pubblicitario.

Nel caso la pubblicità venga effettuata su impianti installati su beni appartenenti al demanio ovvero al patrimonio indisponibile del comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché il pagamento di canoni di locazione o concessione.

ART.18

MAGGIORAZIONI ED ECCELENZE

Le maggiorazioni di imposta, a qualunque titolo previste, sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base.

Le riduzioni non sono cumulabili.

ART.19

RIDUZIONE DELL'IMPOSTA

La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà :

- 1) Per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro ente che non abbia scopo di lucro.

- 2) Per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose.
- 3) Per la pubblicità da chiunque realizzata con il patrocinio o la partecipazione degli Enti pubblici territoriali.
- 4) Per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

ART.20

ESENZIONE DALL'IMPOSTA

Sono esenti dall'imposta :

- 1) - La pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisce all'attività negli stessi esercitata.
- 2) - I mezzi pubblicitari, a eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali di cui al punto 1), purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso.
- 3) - Gli avvisi al pubblico relativi alla attività svolta esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza di queste, nelle immediate adiacenze del punto di vendita.
- 4) - Gli avvisi al pubblico riguardanti la localizzazione e la utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore a un quarto di metro quadrato.
- 5) - La pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alla rappresentazione in programmazione.
- 6) - La pubblicità escluse le insegne, relativa ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita.
- 7) - La pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dalla impresa di trasporto, nonchè le tabelle

esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio.

- 8) - La pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'articolo 13 del presente regolamento.
- 9) - La pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato, dagli altri Enti pubblici territoriali e dai loro consorzi.
- 10) - Le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro ente che non persegua scopo di lucro.
- 11) - Le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento, sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
- 12) - L'indicazione del marchio, della ragione sociale, e dello indirizzo dell'impresa sui veicoli di sua proprietà od adibiti ai trasporti per suo conto, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia superiore a mezzo metro quadrato.

ART. 21

DICHIARAZIONI

Il soggetto passivo di cui all'art. 11 del presente regolamento è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune apposita dichiarazione, anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.

La dichiarazione deve essere presentata sul modello gratuito predisposto dal Comune e messo a disposizione degli interessati.

La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata con conseguente nuova imposizione. E' fatto obbligo al Comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verificano modificazioni che comportino un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di

riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

La denuncia di cessazione dovrà indicare specificatamente la data di rimozione del mezzo pubblicitario .
Tale rimozione dovrà avvenire entro il 31/12 dell'anno precedente per non dare proseguo all'obbligazione tributaria.

Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli articoli 12, 13, 14 e 15 del presente regolamento, si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata.

Per le altre forme di pubblicità la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

ART. 22

PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

L'imposta è dovuta per le fattispecie previste dagli articoli 12, commi 1° e 3°, 13 e 14 commi 1° e 3°, per anno solare di riferimento cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo di imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.

Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo conto corrente postale intestato al Comune ovvero al suo concessionario in caso di servizio dato in concessione, con l'arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione è inferiore a cinquecento lire e per eccesso se superiore. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione se dovuta, ovvero presentata al comune o al concessionario in caso di affidamento del servizio in concessione. Il pagamento dovrà essere effettuato sull'apposito modello predisposto dai Ministeri competenti. Nel caso di gestione in concessione, il Concessionario provvede all'invio di una cartolina avviso almeno una settimana prima della scadenza contenente l'importo dell'imposta da pagare. L'imposta per la pubblicità esposta per periodi inferiori all'anno solare deve essere corrisposta in unica soluzione.

Per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate, qualora sia di importo superiore a lire tremilioni.

ART. 23

RIMBORSI

Entro due anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione

di somme versate e non
quale il Comune deve provvedere nel termine di novanta giorni.

Su dette somme si applicano gli interessi nella misura del 7% per ogni semestre compiuto, a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

ART. 24

RISCOSSIONE COATTIVA

La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni del D.P.R. n.43/1988 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.

Per la determinazione dei crediti privilegiati si applica il dettato del quarto comma dell'art. 2752 del Codice Civile per cui, per i crediti per tributi degli enti locali, vale il privilegio generale sui mobili del debitore, subordinatamente ai crediti dello stato.

ART. 25

RETTIFICA E ACCERTAMENTO D'UFFICIO

Il Comune entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, proceda a rettifica o ad accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento la propria pretesa tributaria.

Nell'avviso devono essere indicati :

- 1) il soggetto passivo;
- 2) la motivazione che ha ingenerato la pretesa tributaria;
- 3) le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario;
- 4) l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi;
- 5) il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento, beneficiando così dell'agevolazione prevista al comma 3° dell'art. 23 D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni (riduzione alla metà delle soprattasse dovute).
- 6) l'organo cui adire per il contenzioso tributario.

DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 26

SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

La superficie degli impianti per le pubbliche affissioni, suddivisi in piantane, lamiera a muro e stendardi, è fissata proporzionalmente al numero degli abitanti e, comunque non può essere inferiore a 12 metri quadrati per ogni mille abitanti e comunque nel rispetto dei limiti minimi di legge.

ART. 27

TIPOLOGIA E QUANTITA' DEGLI IMPIANTI

1) Gli impianti pubblicitari possono essere costituiti da: quadri in lamiera zincata, con cornici in mezzo tondo di ferro verniciato nelle misure adatte per ogni posizione o stendardi in ferro ad una o più piantane nella misura di cm.70 x 100; cm.100 x 140; cm.200 x 200; cm.200 x 140; cm.140 x 200; cm.140 x 150, utilizzati per gli annunci mortuari; posters cm.600 x 300. Essi devono recare in evidenza la scritta " Servizio Pubbliche Affissioni".

2) La superficie degli impianti affissionali non può essere inferiore, entro il secondo anno solare successivo a quello di emanazione del presente regolamento, a mq.170 complessivi; ciò nel rispetto delle proporzioni e dei limiti minimi dettati dall'art. 18, comma 3, del decreto legislativo n.507/1993 e successive modificazioni comunque nel rispetto dei limiti minimi di legge.

3) La superficie totale degli impianti affissionali di proprietà comunale è da destinare per il 75% (settantacinque per cento) alle affissioni di natura commerciale, per il restante 25% (venticinque per cento) alle affissioni di natura istituzionale, sociali o prive di rilevanza economica.

ART. 28

IMPIANTI PER AFFISSIONI DIRETTE

1) La superficie degli impianti affissionali attribuiti a soggetti privati, comunque diversi dalla figura del Concessionario del servizio, per l'effettuazione di affissioni dirette, non potrà avere un'estensione superiore al 50% (cinquanta per cento) rispetto all'ammontare complessivo degli impianti commerciali esistenti. L'installazione di impianti affissionali da parte di soggetti privati, ferma restando la competenza

propria della Commissione Edilizia Comunale Integrata, è comunque subordinata al parere pronunciato preventivamente dal Direttore dell'Ufficio Affissioni del Comune o, nel caso di affidamento in concessione del servizio, dal Concessionario. Questi saranno chiamati a rilevare l'esistenza di un rapporto di congruità tra la superficie propria degli impianti esistenti ed il contenuto della domanda espressa dagli utenti in relazione alle affissioni di ordine commerciale.

Tutto ciò al fine di non creare situazioni di squilibrio che vadano ad inficiare le potenzialità di introito nelle casse comunali. Le determinazioni a cui addivengono nel merito il Direttore dell'Ufficio Affissioni del Comune ovvero, nel caso di affidamento in concessione del servizio, il Concessionario devono essere comunque motivate ed esposte per iscritto.

2) La concessione ad installare impianti per affissioni dirette è disciplinata da apposita convenzione, nella quale vengono precisati il numero e l'ubicazione degli impianti, la durata della concessione ed il relativo canone annuo dovuto al Comune; a ciò si aggiungono tutte le altre condizioni necessarie al fine di instaurare un corretto rapporto: modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione.

ART.29

SOGGETTO PASSIVO

Soggetto passivo è chi richiede il servizio.

Solidalmente obbligato al pagamento del tributo è colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto.

ART.30

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

La misura del diritto sulle pubbliche affissioni, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, a favore del Comune di **COGOLET** che provvede alla loro esecuzione, per ciascun foglio fino a cm.70 x 100 è la seguente :

- Per i primi dieci giorni	Lire	2.000
- Per ogni periodo successivo di cinque giorni o frazione	Lire	600

Per ogni commissione inferiore a 50 fogli il diritto di cui al comma precedente è maggiorato del 50% (cinquanta per cento).

Per manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50% (cinquanta per cento).

Per manifesti costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100% (cento per cento).

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle ore 20 alle ore 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% (dieci per cento) del diritto, con un minimo di L.50.000 per ciascuna commissione.

Nel caso di concessione del servizio, la maggiorazione di cui al precedente comma sarà attribuita in eguale misura al Comune e al Concessionario.

Per le affissioni dirette effettuate su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi, ancorché eseguite per conto terzi, si applica la tariffa prevista dal comma 1° dell'art.12 del D.lgs. 507/93 e successive modificazioni in base alla superficie complessiva degli impianti.

ART.31

MAGGIORAZIONI

Le maggiorazioni del diritto sulle pubbliche affissioni - a qualunque titolo previsto - sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base.

ART.32

PAGAMENTO DEL DIRITTO

Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni avente carattere commerciale, deve essere effettuato, mediante mille lire per difetto se la frazione non supera lire 500 o per eccesso se superiore.

Per particolari esigenze organizzative, il Comune consente il pagamento diretto del diritto relativo alle affissioni non avente carattere commerciale.

Dovranno essere utilizzati i bollettini di conto corrente postale di cui all'ultimo periodo del 3° comma dell'art. 22 del presente regolamento.

ART.33

MODALITA' PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

Le pubbliche affissioni saranno effettuate secondo l'ordine di precedenza derivante dal ricevimento della commissione; ogni commissione sarà annotata in un apposito registro cronologico che sarà tenuto a disposizione di chiunque lo vorrà consultare unitamente alle tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni e il registro cronologico delle commissioni.

La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

Si considera causa di forza maggiore il ritardo nella effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche; qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni si dovrà darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

Si darà altresì comunicazione scritta - entro il medesimo termine di dieci giorni - dalla mancanza di spazi disponibili.

Nei casi previsti dai due precedenti commi il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico e il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni senza la corresponsione di interessi.

Il committente ha la facoltà di annullare la richiesta di affissioni prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

Il comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati; qualora non vi fosse la disponibilità del materiale da sostituire se ne darà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo - nel contempo - a sua disposizione i relativi spazi.

Gli annunci mortuari relativi a decessi possono essere affissi direttamente nel corso della giornata festiva dalle agenzie delle onoranze funebri o dai parenti del deceduto negli appositi spazi riservati a tale tipo di affissione. Coloro che si avvalgono di tale opportunità sono tenuti nel primo giorno feriale successivo a denunciare l'affissione all'ufficio affissioni ed al versamento dei diritti con l'esclusione delle maggiorazioni di cui al comma 9 del predetto art.22 del D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni.

ART.34

RIDUZIONI DEL DIRITTO

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà :

- 1) Per i manifesti riguardanti esclusivamente lo Stato, gli Enti pubblici territoriali ed i loro consorzi e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi del successivo articolo.
- 2) Per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro ente che non abbia scopo di lucro.

3) Per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive filantropiche e religiose da chiunque realizzate con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali.

4) Per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

5) Per gli annunci mortuari.

ART. 35

ESENZIONE DAL DIRITTO

Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni :

1) I manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio.

2) I manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata e ai richiami alle armi.

3) I manifesti dello Stato, delle regioni e delle provincie in materia di tributi.

4) I manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza.

5) I manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative.

6) I manifesti concernenti i corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati. L'autorizzazione deve risultare da idonea documentazione allegata alla richiesta di affissione.

7) Ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge.

ART. 36

DIRITTO TRANSITORIO

Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, al diritto sulle pubbliche affissioni, anche per il recupero di somme dovute e non corrisposte e a tutto quanto attiene alla riscossione coattiva.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 37

GESTIONE IN CONCESSIONE

Il comune, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale può affidare in concessione il servizio ad apposita azienda speciale ovvero a soggetti iscritti nell'albo previsto dall'art. 32.

Il concessionario subentra al comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio ed è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale impiegato. In ogni caso, è fatto divieto al concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla scadenza della concessione.

La durata massima della concessione è di anni sei.

ART. 38

CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

Per la gestione del servizio il Concessionario è compensato ad aggio sulla riscossione complessiva a qualsiasi titolo eseguita con esclusione di ogni altro corrispettivo.

L'aggio va rapportato in misura unica all'ammontare lordo complessivamente riscosso a titolo d'imposta sulla pubblicità e di diritti sulle pubbliche affissioni e relativi accessori.

In favore del comune è stabilito un minimo garantito annuo al netto dell'aggio.

Il versamento della compartecipazione a favore del comune dovrà essere effettuato dal concessionario in quattro rate trimestrali posticipate (31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre) con scadenza fissata a venti giorni dalla fine del trimestre, fermo restando che l'importo del versamento non può essere inferiore alla quota del minimo garantito corrispondente ad ogni rata, salvo il conguaglio nei versamenti successivi qualora le riscossioni superino la rata stessa.

Per il ritardato versamento delle somme dovute dal concessionario si applica un'indennità di mora del 7% semestrale sugli importi non versati, che può essere riscossa dal comune utilizzando il procedimento esecutivo previsto dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Nel caso di variazioni di tariffe superiore al 10%, deliberata dal comune o stabilita per legge nel corso della concessione, l'aggio o il canone fisso ed il minimo garantito convenuto devono essere ragguagliati in misura proporzionale al maggiore o minore ammontare delle riscossioni.

Entro i venti giorni dalle scadenze trimestrali di cui al comma precedente il Concessionario deve compilare in duplice copia la rendicontazione dettagliata riferita alla gestione del servizio e circoscritta al trimestre di riferimento.

Il conferimento della concessione è disciplinato dagli articoli 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 35 del D.Lgs. 507/93.

ART.39

SANZIONI TRIBUTARIE E INTERESSI

Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art. 21 si applica, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuti, una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta o del diritto evasi.

Per la tardiva presentazione della denuncia si applica una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta sulla pubblicità o del diritto sulle pubbliche affissioni.

Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa o del diritto è dovuta, indipendentemente da quella di cui ai commi precedenti, una soprattassa pari al 20% (venti per cento) dell'imposta o del diritto il cui pagamento è stato ritardato. _

Le soprattasse dei precedenti commi sono ridotte a un quarto se la dichiarazione è presentata ovvero il pagamento viene eseguito non oltre trenta giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati. Sono ridotte alla metà se il pagamento viene eseguito entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.

Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità, per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative soprattasse si applicano interessi di mora nella misura del 7% (sette per cento) per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili.

ART.40

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Il Comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità.
Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni

amministrative per la cui applicazione si osservano le norme nelle sezioni I e II, del CAPO I, della legge 24.11.1981, n.689, salvo quanto previsto di seguito.

Per le violazioni alle norme contenute nel presente regolamento nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti pubblicitari, si applicano le seguenti sanzioni :

1) Per chi contravviene al divieto di effettuare qualunque forma pubblicitaria sonora a distanza inferiore a 500 metri da ospedali case di cura o residenze sanitarie assistite applica una sanzione da lire 50.000 a lire 200.000.

2) Per chi contravviene comunque al divieto di effettuare forme pubblicitarie in difformità alla normativa vigente, per esempio affissioni abusive ecc., nonché a quanto disposto dalla Amministrazione Comunale in sede di concessione delle prescritte autorizzazioni si applica una sanzione da lire 100.000 a lire 300.000 a metro quadrato convenzionale della superficie complessiva dei mezzi pubblicitari abusivi esposti indipendentemente da altre sanzioni applicabili per altre violazioni

3) Per chi contravviene al divieto di effettuare la pubblicità mediante lancio di volantini od oggetti da velivoli o veicoli e la pubblicità commerciale ambulante si applica una sanzione da lire 100.000 a lire 200.000.

4) Per chi contravviene al divieto di effettuare le affissioni fuori dagli appositi spazi a ciò destinati si applica una sanzione da lire 100.000 a lire 300.000 a metro quadrato convenzionale della superficie complessiva dei mezzi pubblicitari abusivi esposti.

5) Per chi impedisce le affissioni sugli steccati, impalcature, ponteggi e simili per qualsiasi scopo costruiti ovvero pretende indennità o compensi di sorta si applica una sanzione da lire 100.000 a lire 300.000 a metro quadrato convenzionale della superficie complessiva dei mezzi pubblicitari abusivi esposti.

6) Per chi contravviene agli obblighi contenuti nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti pubblicitari, oltre all'obbligo di rimozione degli impianti stessi, si applica una sanzione da lire 500.000 a lire 1.000.000 per ogni unità'.

7) Per chi rimuove abusivamente o danneggia gli impianti pubblicitari, fermo restando il diritto del comune di ottenere la rimessa in pristino di quanto danneggiato e di richiedere risarcimenti di qualsivoglia natura, si applica una sanzione da lire 500.000 a lire 1.000.000 per ogni unità'.

Gli estremi delle violazioni saranno riportate in apposito verbale e ne sarà data notizia agli interessati a mezzo di notificazione entro centocinquanta giorni dall'accertamento della

violazione. Con il medesimo atto dovrà essere resa nota la irrogazione delle sanzioni e gli eventuali obblighi insorti in conseguenza della violazione. In caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio addebitando ai responsabili le spese sostenute.

Il Comune o il concessionario del servizio, può effettuare l'immediata copertura della pubblicità o la rimozione delle affissioni abusive, in modo che venga meno l'efficacia pubblicitaria, con successiva notifica all'interessato di apposito avviso di accertamento motivato.

I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono essere, con ordinanza del Sindaco, sequestrati a garanzia delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'importo dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse e interessi.

Nell'ordinanza viene stabilito un termine entro cui gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato, previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell'ordinanza medesima.

I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al Comune e destinati al potenziamento e al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione e all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari.

ART.41

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Il pagamento della imposta comunale sulla pubblicità ovvero del diritto sulle pubbliche affissioni non esclude la debenza di altri tributi nonché del pagamento di canoni di locazione o di concessione.

Qualora non fossero comunque disponibili i modelli dei bollettini per il pagamento dell'imposta ovvero del diritto di cui al presente regolamento, i versamenti - intestati al Comune di *Cogoleto* ovvero al suo concessionario - dovranno essere effettuati sui normali bollettini di conto corrente postale forniti gratuitamente dagli sportelli delle sedi PP.TT.-

ART.42

RIFERIMENTO A DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa espresso richiamo alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 15.11.1993, n.507 e successive modificazioni nonché alle relative disposizioni integrative ed esecutive e alle speciali norme legislative vigenti in materia.

Per quanto attiene alla gestione contabile dell'imposta si rimanda a quanto disposto dal decreto del Ministero delle Finanze 26/04/1994.

ART.43

ENTRATA IN VIGORE

- Ai sensi del D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni il presente regolamento ~~si applica~~ decorre dal giorno 1° Gennaio 1996 ed abroga e sostituisce tutte le norme regolamentari precedentemente regolanti la specifica materia.

Il presente regolamento diverrà obbligatorio a seguito della decorrenza del termine di cui all'articolo 46, 1° comma della L. 1990/142 e della sua pubblicazione per 15 giorni all'albo pretorio del comune.

PARERE UFFICIO TECNICO:

Ai sensi dell'art.53 della Legge 08.06.1990, n.142.

IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO

=====

UFFICIO COMPETENTE - PARERE

Conforme alle vigenti norme in materia

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

Salerno

UFFICIO RAGIONERIA - PARERE del responsabile del servizio per quanto attiene l'aspetto contabile e finanziario della spesa di cui al presente provvedimento.

PARERE art. 53 e 55 Legge 8.6.1990 - comma 5°: Aspetto contabile

PARERE AI SENSI ART. 55 - 5° COMMA - ASPETTO DI COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA:

Il presente provvedimento non richiede copertura finanziaria

IL RESPONSABILE UFFICIO RAGIONERIA

Belgini

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.

UFFICIO RAGIONERIA - PARERE del responsabile del servizio per quanto
attiene l'aspetto contabile e finanziario della spesa di cui al
presente provvedimento.

PARERE artt. 53 e 55 Legge 08.06.1990 - comma 5' : ASPETTO CONTABILE

PARERE ai sensi art. 55 - 5' comma: ASPETTO DI COPERTURA FINANZIARIA
DELLA SPESA


IL RESPONSABILE UFFICIO RAGIONERIA


=====

PARERE DEL COLLEGGIO DEI REVISORI DEI CONTI - VEDERE RELAZIONE
AGLI ATTI

I REVISORI RACCOMANDANO CHE LA MISURA DELLE TARIFFE, LE EVENTUALI
ESENZIONI O RIDUZIONI SIANO DETERMINATE NEL RISPETTO DELLE NORMATIVE
VEGENTE, TENENDO CONTO DELLE
ESIGENZE DI BILANCIO.

I REVISORI DEI CONTI







COMUNE DI COGOLETO

PROVINCIA DI GENOVA

GABINETTO DEL SEGRETARIO

Parere di legittimità ex-art. 53 della legge 142/90;

Visti gli atti d'Ufficio dell'Istruttoria;

Visti i pareri formulati dai responsabili dei servizi ai sensi e per gli effetti degli artt. 53 - comma 1 e 55 comma 5 della Legge 08.06.1990 n. 142 e resi al Segretario Comunale in quanto sottoscritti dagli ottavi livelli apicali;

Visto l'art. 42 comma 7 dello Statuto Comunale;

Visto l'art. 3 della Legge 7.8.1990, n. 241;

Visto l'art. 86 e seguenti dello Statuto Comunale;

Constatata la conformità alla normativa sopra citata della proposta di deliberazione in oggetto;

SI ATTESTA

CHE LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO E' LEGITTIMA.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Giovanna Ottavia Rossi)



COMUNE DI COGOLETO

PROVINCIA DI GENOVA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la proposta, allegata parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, corredata dalle attestazioni e pareri previsti dalla Legge 08.06.1990 n.142;

Ritenuto di fatto e di diritto di poter provvedere alla conforme adozione del provvedimento deliberativo;

Visti i pareri ai sensi degli artt. 53 e 55 Legge 08.06.1990 n.142, resi al Segretario Comunale dagli apicali di settore;

Presenti N. 15- Assenti N. 2 (Sig. Obinu Vittorio, Sig.ra Grifoglio Natalia);

Con N.13 voti favorevoli, N. 2 astenuti (Sig. Biamonti Francesco, Sig.ra Valbonesi Gabriella) resi dai presenti e votanti aventi diritto al voto;

Preso atto del parere di legittimità favorevole espresso dal Segretario Comunale in ordine alla legittimità e validità del procedimento di votazione adottato;

DELIBERA

- di approvare il Regolamento, composto da 43 articoli, e le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, quali risultano dagli allegati al presente atto, di cui formano parte integrante, da applicare nell'ambito del territorio di questo Comune;

- di approvare i seguenti emendamenti proposti dalla I° Commissione consiliare:

all'art.8:

il titolo dell'articolo viene così sostituito: "Modalità per la richiesta di concessione per la installazione degli impianti pubblicitari e per le affissioni dirette."

al secondo comma dopo la lettera b) viene aggiunto la seguente dicitura: "c) impegno di attivare sul territorio comunale una unità locale e/o domiciliazione presso una agenzia ivi operante."

all'art.27:

alla fine del 1° comma dopo la parola "Affissioni" viene aggiunto "Comune di Cogoleto per gli impianti in gestione diretta o tramite la concessionaria o il nome dell'eventuale soggetto privato."

alla fine del 3° comma dopo la parola "economica" viene aggiunto "e agli annunci mortuari ai quali sarà abbinata una quota determinata dal piano di cui all'art.3, comma 3, del D.L. 15.11.93 n.507."

All'art.28:

il 1° comma viene sostituito con il seguente: "1) La superficie degli impianti affissionali, nella parte eccedente il minimo fissato dall'art.27 del Regolamento, attribuiti a soggetti privati, comunque



COMUNE DI COGOLETO

PROVINCIA DI GENOVA

diversi dalla figura del concessionario del servizio, per l'effettuazione di affissioni dirette, non potrà avere un'estensione superiore al 50% rispetto all'ammontare degli impianti eccedente tale limite minimo."

- di dare atto che il Regolamento e le tariffe come sopra approvate entrano in vigore alla data del 01/01/96;

- di dare atto che le tariffe come sopra adottate, qualora non intervengano formali provvedimenti di modificazione, si intendono prorogate di anno in anno;

- di abrogare il vigente Regolamento adottato in materia in data 20.01.73, in forza della pregressa normativa, contenuta nel D.P.R. 26 ottobre 1972, n.639, e di ogni altra disposizione che risulti incompatibile.



COMUNE DI COGOLETO

PROVINCIA DI GENOVA

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL SINDACO PRESIDENTE
F.to Luigi Cola

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Giovanna Ottavia Rossi

La Sezione del Comitato Regionale di Controllo di Genova
con sua nota n. _____ del _____ ha chiesto la
produzione di elementi integrativi.

Cogoleto,

IL SEGRETARIO COMUNALE

Controdeduzioni del Comune n. _____ in data _____
Ricevute dalla Sezione del Comitato Regionale di Controllo.

Cogoleto,

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art.47 Legge 08.06.90, n.142)

Si certifica che la suesata deliberazione è stata pubblicata
nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune ed è pervenuta al
Comitato di Controllo - sezione di Genova in data _____ prot
nr. _____ e che nei suoi confronti non è intervenuto nei
termini prescritti, un provvedimento di annullamento, per cui la stessa
E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 1° comma dell'art. 46 della Legge 8
giugno 1990, n. 142.


Cogoleto,

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Cogoleto,

19 DIC. 1995



IL SEGRETARIO COMUNALE